Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 maggio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1975, n. **140**.

Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 aprile 1975, n. **141**.

Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà, concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Tradate.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Tradate (Varese), cui la legge assegna trenta membri, si e da tempo prodotta una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso infine, inadempiente, in ordine al fondamentale obbligo della approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Varese del comitato regionale di controllo, con provvedimento 5 settembre 1974, n. 29168 nominava un commissaraio «ad acta» per la predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre, poi, all'approvazione del consiglio comunale.

In data 21 settembre 1974 lo schema di bilancio, predisposto dal commissario, veniva consegnato all'amministrazione comunale.

Con successivo atto del 1° ottobre 1974 detta sezione di controllo procedeva alla nomina di un altro commissario con l'incarico di disporre, in via sostitutiva, una convocazione straordinaria del consiglio comunale ai fini della deliberazione del bilancio.

Con atto 7 ottobre 1974, notificato a tutti i consiglieri in carica, il commissario disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 14 e 18 ottobre 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'esame dello schema di bilancio, predisposto dal commissario regionale, assegnando al consiglio stesso, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il termine di quindici giorni, dalla data di prima convocazione, per la deliberazione del bilancio.

Nella seduta del 14 ottobre c.a. il consiglio comunale di Tradate aggiornava i lavori al 23 ottobre successivo, data in cui il bilancio veniva respinto con 15 voti contrari e 10 favorevoli presenti e votanti 25 consiglieri.

La sezione di controllo, pertanto, con provvedimento del 30 ottobre 1974, nominava un commissario che, in data 7 novembre 1974, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Varese, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Tradate provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Tradate.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 gennaio 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tradate (Varese) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Giovannucci.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Tradate (Varese) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 gennaio 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tradate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Giovannucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1975

LEONE

GUI

(3757)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1974.

Ampliamento con effetto dal 1° gennaio 1974 dei ruoli del personale scientifico e tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e stazione astronomico geodetica di Carloforte (Cagliari) risulta così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
443 387 317 243	Astronomo	95

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo della carriera direttiva del personale scientifico dell'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli) risulta così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
443 387 317 243	Ricercatore	10

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico geodetica di Carloforte (Cagliari) risulta così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Calcolatore capo	5
302 260 227 188 160	Calcolatore	37

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico laureato degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico geodetica di Carloforte (Cagliari) risulta così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
435 426 387 307 257 218	Tecnico laureato	36

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico geodetica di Carloforte (Cagliari) risulta così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Tecnico coadiutore capo	6
302 260 227 188 160	Tecnico coadiutore	53

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico geodetica di Carloforte

(Cagliari) risulta così determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766:

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
245 218 188 168 143 128	Tecnico	86

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1975
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 390

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1974.

Approvazione della convenzione per la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1958, registro n. 18 Finanze, foglio n. 249, col quale il servizio della formazione meccanografica dei ruoli erariali e non erariali venne affidato in concessione, fino al 31 dicembre 1963, al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette, costituito col decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, e venne anche approvata la relativa convenzione annessa allo stesso decreto;

Considerato che per effetto dell'art. 1 della citata convenzione, la concessione del servizio al predetto consorzio è stata tacitamente rinnovata fino al 31 dicembre 1973;

Vista la nota n. 407467 del 16 dicembre 1972, con la quale il Ministero delle finanze comunicava al cennato consorzio che alla scadenza della concessione in corso non intendeva tacitamente rinnovarla;

Vista la nota n. 341733 del 15 dicembre 1973, con la quale il Ministero delle finanze comunicava al consorzio che la convenzione in vigore doveva considerarsi prorogata al 31 dicembre 1974;

Ritenuta l'opportunità per l'amministrazione di confermare l'affidamento del servizio della compilazione dei ruoli con sistemi e mezzi elettronici, al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141;

Decreta:

Il servizio della meccanizzazione dei ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, è concesso per il periodo 1° gennaio 1975-31 dicembre 1983, al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette, costituito col decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, secondo la convenzione stipulata in data 27 dicembre 1974, annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1975
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 200

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED IL CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO TRA GLI ESATTORI DELLE IMPOSTE DIRETTE IN CARICA, CONCERNENTE LA CONCESSIONE AL CONSORZIO MEDESIMO DEL SERVIZIO DELLA MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI (ART. 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1952, N. 693).

Tra l'amministrazione finanziaria rappresentata dal Ministro in carica on. prof. Bruno Visentini ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, quale concessionario del servizio della compilazione, con sistemi e mezzi meccanografici od elettronici, di tutti i ruoli affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, rappresentato dal suo presidente avv. Angelo Biraghi, si conviene quanto appresso:

Art. 1.
Durata della concessione

La concessione avrà durata dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1983.

Art. 2.
Attuazione della compilazione meccanografica od elettronica dei ruoli

La formazione dei ruoli è sottoposta alla vigilanza dell'amministrazione finanziaria.

Il consorzio è responsabile della compilazione meccanografica od elettronica dei ruoli, in conformità delle istruzioni emanate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 11, lettera *a*), della legge 13 giugno 1952, n. 693 e di quelle che saranno emanate in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 602 e 603.

Per lo svolgimento del servizio di elaborazione dei ruoli il consorzio è autorizzato a norma dell'art. 21 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, ad avvalersi degli impianti esistenti presso enti o istituti che gestiscono esattorie.

Art. 3.
Raccolta di dati statistici per conto dello Stato

Il consorzio è tenuto ad eseguire i lavori di elaborazione dei dati richiesti dal Ministero delle finanze a fini statistici o a qualsiasi altro fine, con riferimento alla riscossione mediante ruoli e a quella per versamenti diretti, con l'impegno di raccogliere da tutti i centri di elaborazione dei ruoli e dalle esattorie i dati richiesti.

Le modalità e i termini per l'esecuzione di tali lavori, che potranno comunque essere eseguiti subordinatamente alle esigenze della elaborazione dei ruoli, nonché il relativo compenso sono stabiliti d'intesa tra l'amministrazione finanziaria ed il consorzio. Per la determinazione del compenso si provvede a norma dell'art. 16 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Art. 4.
Lavori statistici e di elaborazione dei dati per conto di terzi

Subordinatamente alle esigenze della elaborazione dei ruoli e della esecuzione dei lavori richiesti dall'amministrazione finanziaria ai sensi del precedente articolo, il consorzio può espletare altri lavori che potranno essere richiesti da esattori e da enti impositori ovvero da altri enti pubblici, parastatali e privati compatibilmente con la sua funzione specifica.

Art. 5.

Supporti magnetici e stampati

I supporti magnetici e tutti gli stampati per la elaborazione dei ruoli, compresi quelli per la trasmissione ai centri, da parte degli enti impositori, degli elementi soggettivi ed oggettivi occorrenti per la elaborazione dei ruoli, saranno di formato e tracciato tali da consentire la migliore utilizzazione delle macchine, in dotazione ai centri del consorzio, secondo le esigenze del servizio della elaborazione dei dati.

Il consorzio, in relazione alla funzionalità degli impianti elettronici ed alle esigenze di uniformità di stampati, è autorizzato a provvedere alle forniture occorrenti agli enti impositori diversi dallo Stato ed a rivalersi della spesa, rapportata al costo unitario per ciascun articolo di ruolo stabilito annualmente dal Ministro per le finanze, nei confronti degli enti medesimi, con le modalità di cui al successivo art. 9.

Gli stampati occorrenti per comunicare ai centri di elaborazione dei dati gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per la formazione dei ruoli dei tributi non iscritti in unico ruolo con quelli erariali, saranno forniti direttamente al consorzio dei singoli enti interessati.

Art. 6.

Termine per l'elaborazione e la consegna dei ruoli

Il consorzio provvede alla compilazione dei ruoli entro il termine massimo di giorni dieci precedenti a quello previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i ruoli principali e suppletivi.

La trasmissione ai centri di elaborazione degli elementi per la formazione dei ruoli deve avvenire:

trenta giorni prima del termine previsto per l'invio alle intendenze di finanza, per i ruoli erariali di cui al comma precedente e per quelli speciali;

quarantacinque giorni prima, per i ruoli degli altri enti impositori.

Per i ruoli straordinari la cui consegna agli esattori può essere effettuata, a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza osservanza di termini, il consorzio provvede alla formazione dei ruoli medesimi non oltre venti giorni dalla data in cui gli enti impositori hanno trasmesso gli elementi necessari.

Eseguita la trasmissione agli enti impositori, i ruoli costituiscono, a tutti gli effetti di legge, atti degli enti medesimi.

Art. 7.

Conservazione degli atti e dei documenti

Tutti gli atti e documenti degli enti impositori rimasti presso il centro elaborazione dei dati dopo la formazione dei ruoli, nonché quelli formati dal centro per l'elaborazione dei ruoli stessi, sono custoditi a cura del consorzio, sino al terzo anno successivo a quello nel quale il ruolo cui si riferiscono è stato compilato.

Scaduto tale termine il centro invita gli enti impositori a ritirare, entro sei mesi, gli atti e i documenti da essi inviati non più utilizzabili per la elaborazione dei ruoli e per la raccolta di dati statistici. Decorso tale termine, il centro è autorizzato a consegnare il materiale gratuitamente alla Croce rossa italiana.

Art. 8.

Contributo annuo di esercizio

Il consiglio di amministrazione del consorzio determina e comunica ai singoli interessati, previa approvazione della relativa delibera da parte del Ministro per le finanze, l'importo del contributo annuo di esercizio, dovuto da tutte le esattorie in misura proporzionale all'ammontare degli aggi di riscossione relativi ai ruoli consegnati in ciascun anno, giusta l'art. 13, lettera *b*), della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Art. 9.

Contributo a carico degli enti impositori o destinatari del gettito dei tributi

Il contributo dello 0,50 per mille, dovuto dagli enti impositori o destinatari del gettito dei tributi sul carico iscritto nei ruoli al netto degli aggi, è indicato sul frontespizio dei ruoli medesimi.

Tale contributo è trattenuto dall'esattore sull'importo degli 8/10 della prima rata e versato al consorzio per conto dei singoli enti impositori o destinatari, distintamente per le rispettive tangenti, entro quindici giorni dal versamento degli 8/10.

Art. 10.

Arrotondamento del carico

L'arrotondamento per eccesso al multiplo corrispondente al *numero delle rate in cui il ruolo è posto in riscossione*, previsto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1952, n. 693, è operato in sede di tariffazione dei ruoli.

La differenza tra il carico totale degli articoli di ruolo, con l'arrotondamento indicato nel comma precedente, e l'ammontare del carico ottenuto applicando l'imposta e i relativi accessori sull'imponibile totale del ruolo, è esposta sul frontespizio di ciascun ruolo, con diretta attribuzione al consorzio.

L'esattore provvede, con le modalità previste nel precedente art. 9, a versare al consorzio la differenza di cui al comma precedente.

Art. 11.

Esecuzione contro gli esattori morosi

Nel caso di mancato versamento, da parte degli esattori, dei contributi previsti nell'art. 8 e di mancato versamento del contributo indicato nell'art. 9, il consorzio, previa autorizzazione del *Ministero delle finanze, compila ruoli straordinari da darsi in* carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dall'aggio del 2 % a favore del ricevitore provinciale e dell'indennità di mora del 5 % a favore del consorzio.

Art. 12.

Rendiconto annuale

Agli effetti del disposto dell'art. 16 dello statuto, il rendiconto annuale del consorzio, redatto con le norme stabilite dal codice civile per le società per azioni, e sulla base delle prescrizioni e dei modelli indicati dal Ministero, è trasmesso entro trenta giorni dalla riunione dell'Assemblea nazionale dei delegati provinciali che lo ha approvato, al Ministero delle finanze, in duplice esemplare corredato dai relativi allegati, nonchè dei seguenti documenti:

a) relazione del consiglio di amministrazione;

b) relazione del collegio dei probiviri revisori:

c) prospetto e proposte di conguaglio delle spese e proventi di esercizio di cui all'art. 23 dello statuto del consorzio;

d) verbale dell'Assemblea nazionale dei delegati provinciali convocata per l'approvazione del bilancio.

Il Ministero delle finanze, entro tre mesi dal ricevimento, restituisce al consorzio una copia del rendiconto col proprio visto di approvazione o con gli eventuali rilievi; in difetto di che il bilancio s'intende approvato.

Art. 13.

Vigilanza

La vigilanza sull'attività del consorzio per assicurare la soddisfazione delle esigenze connesse ai compiti istituzionali dell'ente e sull'andamento amministrativo ai sensi degli articoli 15 della legge 13 giugno 1952, n. 693 e 24 dello statuto, è esercitata dall'amministrazione finanziaria. Essa, a tale scopo, ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i libri e le scritture contabili per accertare la regolarità della gestione e l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e della presente convenzione.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni di legge od irregolarità il Ministro per le finanze, a norma dell'art. 15 sopracitato, provvede con proprio decreto motivato alla decadenza degli organi amministrativi del consorzio e alla nomina del commissario previa contestazione dei singoli rilievi alla presidenza del consorzio, assegnandole un termine di trenta giorni per le proprie deduzioni.

Art. 14.

Nomina del commissario

Nel caso che le gravi e reiterate violazioni di legge od irregolarità di gestione abbiano dato luogo alla decadenza degli organi amministrativi del consorzio e alla nomina di un commissario per la gestione o liquidazione, il motivato decreto del Ministro per le finanze determina i poteri spettanti al commissario, i termini entro i quali dovrà procedere allo espletamento del proprio incarico ed alla presentazione del relativo rendiconto. In ogni caso, una commissione consultiva, composta da tre esattori designati dal cessato presidente del consorzio, esprime il proprio parere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e di disposizione dei beni del consorzio, nonché sul riparto del suo patrimonio, a norma dell'art. 25 dello statuto.

Art. 15.
Vertenze

La soluzione delle vertenze, che dovessero insorgere tra il consorzio e gli enti impositori in ordine alla elaborazione dei ruoli, spetta, a norma dell'art. 154 del testo unico sulla riscossione 15 maggio 1963, n. 858, alla intendenza di finanza nella cui circoscrizione hanno sede i centri che provvedono alla compilazione dei ruoli emessi dai singoli enti.

Per le vertenze, che dovessero insorgere tra l'amministrazione finanziaria centrale ed il consorzio in ordine all'applicazione della presente convenzione, le parti, in mancanza di un amichevole componimento, faranno ricorso ad un collegio arbitrale composto da cinque membri dei quali due nominati dall'amministrazione finanziaria, due dal consorzio, ed il quinto designato di comune accordo dagli arbitri delle parti o, in difetto, dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 16.
Rivedibilità delle norme tecniche

L'amministrazione finanziaria ed il consorzio possono, in qualunque tempo, proporre, sulla base della esperienza acquisita ed in relazione alle esigenze di attuazione della riforma tributaria, la revisione della presente convenzione allo scopo di meglio adeguare le sue clausole alle esigenze tecniche della elaborazione dei dati e del servizio di riscossione, nonché a quelle della raccolta dei dati statistici e di qualsiasi altro lavoro diverso dalla elaborazione dei ruoli, che venisse richiesto al consorzio.

Allo stesso scopo il consorzio potrà proporre all'amministrazione finanziaria la modificazione e l'integrazione delle istruzioni previste dall'art. 11, lettera *a*), della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché delle altre istruzioni impartite in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 602 e 603.

Art. 17.
Domicilio legale del consorzio

A tutti gli effetti della presente convenzione il consorzio elegge il proprio domicilio in Roma, via Cristoforo Colombo, 70.

Fatto a Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il presidente del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica
BIRAGHI

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 350;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Savona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Catera dott. Umberto, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Caviglia geom. Enrico, rappresentante del genio civile;

Di Donato dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Spicuglia dott. Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Imovigli Sante, Saccone Renato, Pollero Giuseppe, Barbieri Giancarlo, Fazio Giovanni, Codazzi Amedeo e Bonasera Gianni, rappresentanti dei lavoratori;

Marconcini dott. Giuliano, Filippelli Giovanni, Chiaramonti Edoardo e Leoncini Elio Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gadani geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Friuli-Venezia Giulia intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzato, in posizione di comando,

per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive diciannove unità, così ripartite:

quattro elementi direttivi;
undici elementi di concetto;
quattro elementi esecutivi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Friuli-Venezia Giulia l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Molise per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Molise intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Molise per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive diciannove unità, così ripartite:

due medici;
tre elementi direttivi amministrativi;
sette elementi di concetto;
cinque elementi esecutivi;
due elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Molise l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(3565)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 203, foglio n. 203;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Roma presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Bartolomeo dott. Alessandro, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lazzarini Gabriele Maria, rappresentante del genio civile;

Velardi dott. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Amenta dott. Claudio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mazzone Luigi, Pennesi Franco, Lucidi Tullio, Chialastri Fiorenzo, Morelli Franco, Fabbri Ernesto e Sangermano Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Capriata dott. Corrado, Biagetti avv. Lanfranco, De Cunto dott. Carlo e Zappavigna dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bruschi Antero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3571)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Parma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.067

Salariati fissi:

comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 6.976
specializzati . . . . » 7.645

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Siena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.121

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.598
qualificati . . . . » 7.168
specializzati . . . . » 7.594

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Reggio Calabria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.313

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.219
qualificati . . . . » 5.847
specializzati . . . . » 6.475

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Ravenna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.430

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.255
qualificati . . . . » 6.880
specializzati . . . . » 7.830

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Trento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.406

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.561
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 6.790

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3684)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pescara, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1966;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, formulata con nota 5 dicembre 1974, n. 3630/*B*;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Jampieri Antonio;

Sabatini avv. Franco;

Pesaresi cav. Enrico;

Pagliuca dott. Michele;

Montani dott. Achille.

Membri supplenti:

Corneli rag. Giovanni;

Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3636)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Integrazione alla tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Considerato che si rende necessario integrare il gruppo VII, specie 16ª/*a*, di tale tabella, concernente i beni strumentali impiegati nelle attività di costruzione e montatura di motoveicoli e fabbricazione di parti di motoveicoli e di accessori;

Decreta:

La categoria « impianti generici e specifici » contemplata nel gruppo VII, specie 16ª/*a* della tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con il suindicato decreto ministeriale 29 ottobre 1974 è sostituita dalla seguente:

Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*), specifici e macchine operatrici non automatiche - coefficiente 10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(3769)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 aprile 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Rizziconi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 6 febbraio 1975, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Domenico Salazar.

All'atto dell'insediamento, l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di dover affrontare numerosi e difficili problemi cittadini la cui soluzione è premessa indispensabile per il risanamento dell'amministrazione comunale e per la normalizzazione della situazione della civica azienda scossa nella sua organizzazione da un lungo periodo di carenza di funzionalità.

Di conseguenza, il commissario straordinario sta efficacemente adoperandosi, per la impostazione e per la risoluzione dei problemi locali con speciale riguardo al settore della finanza locale, dei lavori pubblici, con particolare riguardo alla viabilità, edilizia popolare, scolastica e sanitaria, del personale e dei problemi connessi agli insediamenti industriali della zona, per cui i risultati di tale azione potrebbero essere compromessi qualora al termine del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare l'impostazione del vasto programma in corso, in uno al risanamento funzionale della civica Azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma del direttore di sezione dott. Domenico Salazar, con i poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio del 10 corrente unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 10 aprile 1975

Il prefetto: CONTI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 6 febbraio 1975 con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il direttore di sezione dott. Domenico Salazar;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Rizziconi, affidata al direttore di sezione dott. Domenico Salazar con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1975, è prorogata a termini di legge.

Reggio Calabria, addì 10 aprile 1975

Il prefetto: CONTI

(3660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 settembre 1974 concernente la ricostituzione di nove comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 14 novembre 1974, viene apportata la seguente rettifica:

alla pagina 7861, seconda colonna, sotto il « Comitato provinciale di Livorno », dove è scritto: « *Pirinelli* Luciano », leggasi: « *Porinelli* Luciano ».

(3592)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara

Con decreto ministeriale 29 maggio 1973, n. 1189, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n 228, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 30 maggio 1975.

(3711)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ginestra degli Schiavoni

Con decreto ministeriale 29 maggio 1973, n. 1195/490/6, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1975, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 226, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, e stato prorogato al 26 giugno 1975.

(3712)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio

Con decreto 4 marzo 1975, n. 1259, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale del lago di Lugano in comune di Porto Ceresio (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione censuaria di Bersano, al mappale n. 191/a della superficie di mq 260 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 marzo 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3713)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rovetta

Con decreto 31 gennaio 1975, n. 1046, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in comune di Rovetta (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 mappale 697 sub ½ della superficie di mq 500 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 maggio 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(3406)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Angera

Con decreto 17 gennaio 1975, n. 37, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale del lago Maggiore in comune di Angera (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 5170 ½ della superficie di mq 143 reali ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 ottobre 1974 in scala 1:2000 con allegata relazione tecnica descrittiva amministrativa 26 ottobre 1974 dell'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3714)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1975-76

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visto il successivo regolamento (CEE) n. 848/75 del 1° aprile 1975 che stabilisce modalità di applicazione dei suddetti regimi di premi;

Visto il decreto ministeriale 21919/1040 del 17 aprile 1975 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1975-76;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1969, n 805/69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità economica europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1975-76, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici che, nell'ambito della organizzazione regionale, ne hanno assorbito le funzioni;

Nell'adunanza del 18 aprile 1975;

Ha deliberato:

1. — Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1975-76, di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 ed agli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 848/75 del 1° aprile 1975, nonchè al decreto ministeriale 21919/1040 del 17 aprile 1975 si applicano le condizioni e le modalità stabilite con la presente deliberazione.

2. — Il premio è corrisposto al produttore per ogni vitello nato vivo durante la campagna di commercializzazione 1975-76, che ha avuto inizio il 3 marzo 1975, su domanda del produttore stesso indirizzata all'A.I.M.A. e presentata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio che, nell'ambito dell'organizzazione regionale, ne ha assorbito le funzioni, competente per territorio di nascita del vitello, e subordinatamente all'accertamento della nascita del vitello e della sua identificazione mediante l'apposizione di segni di riconoscimento da parte di detto ispettorato.

La domanda di corresponsione del premio deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di nascita del vitello. Per i vitelli nati nel periodo tra il 3 marzo 1975 e la data di applicazione delle presenti disposizioni tale termine decorre da questa ultima data, determinata ai sensi del punto 6 della presente deliberazione.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo del produttore richiedente, nonchè il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello.

3. — Il premio, dell'importo di L. 47.992 per vitello, è corrisposto in due versamenti eguali, di L. 23.996 ciascuno, dei quali il primo, riferito alla nascita, sulla base della domanda presentata ai sensi del precedente punto 2 dal produttore detentore della vacca genitrice ed il secondo, riferito all'esistenza in vita del vitello al 12° mese, sulla base di altra domanda presentata entro trenta giorni dal compimento del 12° mese dal produttore originario che ancora lo detiene oppure da altro produttore cui il vitello sia stato nel frattempo ceduto.

Nella domanda relativa al secondo versamento, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la stalla dove il vitello è alloggiato al 12° mese di vita, devono essere indicati:

il cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo del produttore richiedente e che detiene il vitello;

il luogo in cui è situata la stalla in cui il vitello è alloggiato;

il contrassegno di riconoscimento recato dal vitello.

4. — Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole provincie, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura od altri uffici che, nell'ambito dell'organizzazione delle regioni e provincie autonome, ne hanno assorbito le funzioni.

Tali ispettorati svolgono il servizio con l'osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

5. — Al pagamento del premio agli aventi titolo, nei due previsti versamenti, provvede l'A.I.M.A. mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi delle pratiche definite dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altro ufficio che, nell'ambito dell'organizzazione regionale, ne ha assorbito le funzioni, con l'atto di liquidazione del premio, trasmessi dagli ispettori stessi all'A.I.M.A.

6. — Per data di applicazione delle disposizioni relative alla concessione del premio di cui al punto 1 si intende, agli effetti della decorrenza del termine stabilito al punto 2 per la presentazione della domanda per i vitelli nati tra il 3 marzo 1975 e tale data, quella di emanazione, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza.

7. — Il premio non è corrisposto qualora il vitello, all'atto del controllo per la marcatura, non è presente nella stalla del produttore richiedente.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(3715)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili, dal 13 dicembre 1974 al 6 marzo 1975, a norma dei regolamenti (CEE) n. 3133/74, n. 3201/74, n. 7/75, n. 49/75, n. 100/75, n. 164/75, n. 225/75, n. 298/75, n. 354/75, n. 417/75 e n. 485/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 13-12-74 al 9-1-75	dal 10-1-75 al 6-2-75	dal 7-2-75 al 20-2-75	dal 21-2-75 al 6-3-75
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	9.996,00	7.497,00	4.165,00	2.499,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	4.998,00	2.499,00	1.666,00	1.249,50
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	9.996,00	7.497,00	4.165,00	2.499,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	4.998,00	2.499,00	1.666,00	1.249,50
10.06-B I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi	9.996,00	7.497,00	4.165,00	2.499,00
10 06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-B-II-a	10 06-450	Riso lavorato a grani tondi	9.996,00	7.497,00	4.165,00	2.499,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	9.996,00	7.497,00	4.165,00	4.165,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	9.996,00	7.497,00	4.165,00	4.165,00
11.02 E II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	9.996,00	7.497,00	4.165,00	4.165,00
11.02-F-VI	11.02-945	Agglomerati «pellets» di riso	9.996,00	7.497,00	4.165,00	4.165,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come «sementi di base» o «sementi certificate della prima riproduzione» o «sementi certificate della seconda riproduzione».
(2) Importo non fissato.

(3605)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 15 febbraio 1975, n. 7939/2ª, il rettore dell'Università degli studi di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di n. 4081 pubblicazioni di carattere scientifico, disposta a favore dell'Ente dal prof. Giuseppe Menotti De Francesco, del valore presunto di L. 4.500.000.

(3537)

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma 14 marzo 1975, n. 7158, il rettore dell'Università degli studi di Roma è stato autorizzato ad accettare la donazione della biblioteca del prof. Giuseppe Capograssi, disposta dalla sig.ra Giulia Ravaglia ved. Capograssi in favore dell'Ente, costituita da 5000 volumi del valore complessivo di L. 12.000.000 la biblioteca sarà destinata all'istituto di filosofia del diritto della facoltà di giurisprudenza della stessa Università.

(3538)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. ing. Lucio Pelicane, nato a Tripoli (Libia) il 4 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Roma in data 26 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3596)

Il dott. Francesco Fossati, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 3 gennaio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Roma in data 29 gennaio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3595)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Mirella Melloni, nata a Cento (Ferrara) il 22 luglio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Bologna il 22 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3404)

Il dott. Mario Congedo, nato a Galatina (Lecce) il 21 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Urbino il 24 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3405)

La dott.ssa Anna Antonietta Plescia, nata a Rotello (Campobasso) il 13 aprile 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Urbino il 5 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(3403)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Sebastiano al Vesuvio

Con decreto del presidente della regione 10 aprile 1975, n. 2079, sulla base della deliberazione di giunta regionale 4 febbraio 1975, n. 812, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) adottato, senza opposizioni, con deliberazione consiliare 8 luglio 1974, n. 53, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(3645)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Miniato

Con deliberazione della giunta regionale 7 aprile 1975, n. 3059, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Miniato (Pisa), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3615)

Approvazione del piano di zona del comune di Arezzo

Con decreto del Presidente della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 360, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi, adottato dal comune di Arezzo.

(3644)

Approvazione del piano di zona del comune di Massarosa

Con deliberazione della giunta regionale 12 marzo 1975, n. 2036, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare per le località Piano di Conca e Quiesa, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Massarosa (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3616)

Approvazione del piano di zona del comune di Sinalunga

Con deliberazione della giunta regionale 12 marzo 1975, n. 2041, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Sinalunga (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3617)

Approvazione del piano di zona del comune di Bibbona

Con deliberazione della giunta regionale 26 marzo 1975, n. 2469, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Bibbona (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3618)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si è resa vacante la segreteria generale del comune di Firenze della classe 1ª/*A;* delle provincie di Benevento, Cagliari, Campobasso, Oristano, Padova, Perugia e Reggio Calabria della classe 1ª/*B;* nonchè dei comuni di Biella (Vercelli), Campobasso, Cuneo, Lecco (Como) e Vigevano (Pavia) della classe 1ª/*B;*

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina di segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successiva modificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari della segreteria generale del comune di Firenze della classe 1ª/*A;* delle provincie di Benevento, Cagliari, Campobasso, Oristano, Padova, Perugia e Reggio Calabria della classe 1ª/*B;* nonchè dei comuni di Biella (Vercelli), Campobasso, Cuneo, Lecco (Como) e Vigevano (Pavia) della classe 1ª/*B.*

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 30 giugno 1975 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c)* debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c)* devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c)* che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 22 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3764)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione all'8° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni, è composta come segue:

Presidente:

magg. gen. S.Te.T. s.p.e. Loreto Salvatore.

Membri:

col S.Te.T. s p e Vizzini Gaetano;
col. S.Te.T. s p.e. Mazzaggio Renato;
col. S.Te T. s.p.e. Maggiora Aldo.

Segretario senza diritto a voto:

Albanese dott.ssa Maria Gabriella, consigliere.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, dal seguente docente di lingua estera:

Forestieri prof. Filippo, docente di lingua inglese.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. S.Te.T. s.p.e. Loreto Salvatore.

Membri:

ten. col. S.Te.T. s.p.e. Pesci Giovambattista;
ten. col. S.Te.T. s.p.e. Basile Ernesto;
ten col. S.Te.T. s.p.e. Todisco Giuseppe;
magg. S.Te.T. s.p.e. Giovenali Luigi;
Andresciani prof. Venanzio, per l'esame di fisica generale;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi algebrica infinitesimale e calcolo vettoriale;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettronica generale;
Peroni prof. Bruno, per l'esame di radiotecnica generale.

Segretario senza diritto a voto:

magg. S Te.T s.p.e. Marinucci Ennio.

Art. 4.

Ai professori Forestieri Filippo, Andresciani Venanzio, Del Pasqua Dario, Schiaffino Piero e Peroni Bruno saranno corrisposti i compensi, ove spettanti, in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 298

(3669)

Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 114;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1974, con il quale è stata rinviata la data della prova scritta di esame del concorso sopra indicato, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1974, registro n. 23 Difesa, foglio n. 308;

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo delle lingue estere tedesca e spagnola;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:

ten. gen. C.S.A. s.p.e. Polistena Salvatore.

Membri:

magg. gen. C.S.A. s.p.e. Koch Carlo, per chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
col. C.S.A. s.p.e. Rotondo Gaetano, per medicina d'urgenza;
Turchetti prof. Aldo, per clinica medica;
Marcozzi prof. Giovanni, per clinica chirurgica e anatomia chirurgica.

Membro supplente:

ten. col. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio.

Segretario:

De Benedictis dott. Carmelo, consigliere.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico viene aggregato, quale membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingue estere, il seguente ufficiale particolarmente esperto nelle lingue medesime:

ten. col. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti, se spettanti, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 151

(3624)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751220)